

Codice DB1202

D.D. 16 maggio 2011, n. 108

Comune di Balangero. D.P.R. 753/80. Nulla Osta al G.T.T. S.p.A., ai sensi dell'art. 58, per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un parcheggio pubblico a raso in parallelismo con la linea ferroviaria Torino-Ceres e autorizzazione, ai sensi dell'art. 60, alla riduzione delle distanze legali previste dall'art. 49, per la realizzazione di un parcheggio interrato sul confine di proprietà'.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di rilasciare al G.T.T. S.p.A., ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 11/07/1980 n. 753, il Nulla Osta per il rilascio al Sig. GARIGLIETTI Dario, legale rappresentante della ditta SIRIO S.a.S., proprietario dell'area sita nel Comune di Balangero sul terreno distinto al C.T. al foglio n. 18, mappale n. 68, dell'autorizzazione all'esecuzione di un parcheggio e di una strada pubblica in parallelismo alla linea ferroviaria Torino-Ceres, ad una distanza minima di 5 m dalla più vicina rotaia, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza e depositati in data 22/11/2010 e in data 25/02/2011;

di rilasciare al Sig. GARIGLIETTI Dario l'autorizzazione in deroga alle distanze legali previste dall'art. 49 del D.P.R. 753/80, ai sensi dell'art. 60 del citato D.P.R, per la realizzazione di un parcheggio pubblico interrato, posto ad una quota di m 3,90 entro terra, ad una distanza di m 5 dal binario ferroviario più vicino secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza e depositati in data 22/11/2010 e in data 25/02/2011;

che l'illuminazione dell'area in oggetto dovrà essere realizzata nel rispetto dell'art. 39 del D.P.R. 753/80;

che il Richiedente, in fase di progettazione esecutiva delle opere dovrà trasmettere alla Società concessionaria la relazione di calcolo, debitamente sottoscritta dal tecnico incaricato, relativa al dimensionamento della struttura in cemento armato del muro di contenimento confinante con la proprietà ferroviaria e della soletta per il transito di eventuali mezzi di soccorso alla linea. Tale relazione dovrà altresì indicare le opere provvisorie che saranno messe in opera in fase di cantiere, al fine di garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio ferroviario;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, i Richiedenti, anche tramite il Direttore dei lavori, dovranno dare comunicazione al Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

che il presente Nulla Osta e la presente autorizzazione riguardano esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 e non entrano nel merito di ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Tommaso Turinetti